



CORO MONTE VIGNOL A.P.S.

Sede: Via Dante, 1 - 38063 Avio (TN) – Oratorio Parrocchiale (retro)

Recapito postale: Lotti Fulvio - Via Castelbarco, 78 - 38063 Sabbionara (TN)

P.IVA: 01579090224

C.F.: 94000230220

Iscrizione RUNTS: 69774

Recapito telefonico: (+39)3492144162

Mail: coromontevignol@gmail.com

Pec: coromontevignol@pec.it



AVIO, 18 NOVEMBRE 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 18 novembre 2022 i soci del Coro Monte Vignol A.P.S. si sono riuniti in prima convocazione presso la sede del Coro in seguito a convocazione dell'Assemblea Straordinaria, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione delle modifiche allo Statuto;*
2. *Calendario degli impegni natalizi;*
3. *Comunicazione del Presidente in merito alla scadenza delle cariche del direttivo nell'anno 2023.*
4. *Varie ed eventuali;*

Assenti i soci coristi Menolli Matteo, Ceradini Simone. L'assemblea è regolarmente costituita. La discussione si apre alle ore 22.30. Si procede con la discussione dei punti all'ordine del giorno.

- In data 11 novembre 2022 il Coro ha ricevuto comunicazione dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) senza provvedimento in seguito alla conclusione della trasmigrazione per decorrenza dei termini. Così come indicato dallo Studio Legale Della Pietra, di cui si avvale il Coro, in seguito all'iscrizione vi è la necessità di apportare **modifiche allo Statuto**. Vengono di seguito riportate le modifiche:
 - o Art. 6 – Viene aggiunta la frase: *“Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili”*.
 - o Art. 14 - Viene aggiunta e modificata la frase: *“Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.”*
 - o Art. 19 – Viene aggiunta e modificata la frase: *“Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.”*

L'Assemblea dei soci prende visione delle modifiche, senza accorgimenti, e approva all'unanimità.

- Viene comunicato il **calendario degli impegni natalizi per l'anno 2022**:
 - o Domenica 4 dicembre 2022 ore 17.00 presso F.A.I. Castello di Avio (TN) - canti natalizi per l'evento Natale al Castello di Avio;
 - o Giovedì 8 dicembre 2022 ore 17.00 presso F.A.I. Castello di Avio (TN) - canti natalizi per

- l'evento Natale al Castello di Avio;
- Sabato 10 dicembre 2022 ore 19.00 (verificare orario) presso Piazza Conciliazione a Sabbionara (TN) - canti natalizi per la ProLoco di Sabbionara in occasione dell'accensione del Falò sotto l'Albero - Evento "Natale e dintorni";
 - Venerdì 23 dicembre 2022 ore 20.45 - "Note di Natale IV Edizione" presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Avio (TN) - musiche e canti natalizi in collaborazione con l'Ensemble dei Mandolini dell'OperaPrima. Patrocinato dal Comune di Avio (TN) - Evento "Natale e dintorni"; Il gruppo Cacciatori di Avio è a disposizione per realizzare un momento di ristoro al termine.
 - Sabato 24 dicembre 2022 ore 24.00 - Messa di mezzanotte del Santo Natale presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Avio (TN) - canti sacri natalizi durante la messa come da tradizione;
 - Venerdì 6 gennaio 2023 ore 20.45 - "Musiche per l'Epifania" presso la Chiesa di San Bernardino di Sabbionara (TN) - canti natalizi con il Coro Bianche Zime di Rovereto (TN). Patrocinato dal Comune di Avio (TN) - Evento "Natale e dintorni";
- Il Presidente ricorda che nell'anno 2023, nell'Assemblea di approvazione del Bilancio, si terrà il **rinnovo delle cariche direttive del Coro**. A tal proposito, si invitano i coristi a valutare la possibilità di candidarsi.
 - Si comunica che il Comune di Avio (TN), in seguito a domanda di contributo per la copertura delle spese di organizzazione dei concerti "Note di Natale IV Edizione" e "Musiche per l'Epifania", ha concesso un contributo di € 1.400,00 a fronte della presentazione di giustificativi di spesa.
 - In merito all'iscrizione nel RUNTS, si evidenzia come già nel corso dell'anno 2021 siano stati presi tutti i provvedimenti necessari per essere in regola con la normativa e con lo Statuto, successivamente all'iscrizione nel registro delle A.P.S. A tal proposito si segnala la necessità di apporre su tutte le comunicazioni ufficiali la dicitura **"CORO MONTE VIGNOL A.P.S."** nonché il numero di iscrizione al registro **RUNTS 69774**.

La seduta termina alle ore 23.15.

IL SEGRETARIO
TOMASI GABRIELE

Tomasi Gabriele

IL PRESIDENTE
FULVIO LOTTI

Fulvio Lotti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG. <u>Aro</u>	PAGAMENTO DEL <u>9 OTT. 2023</u>
IPOT. <u>esente</u>	C/O
VOL. <u>/</u>	REG. TO IL <u>1768</u>
NO. <u>/</u>	N° <u>3</u>
IMP. <u>/</u>	SERIE <u>3</u>
TOTALE <u>/</u>	





CORO MONTE VIGNOL

STATUTO



**CORO MONTE VIGNOL
VIA DANTE, 1 - 38063 AVIO (TN)**

PRESENTAZIONE

Carissimi Coristi,

ho l'onore di presentarvi il nuovo Statuto del Coro. Il primo Statuto venne redatto nel 1976, anno di fondazione del Coro. Vennero apportate leggere modifiche nell'anno 1982 e, sin da allora, non è stato più soggetto a variazioni.

Nel corso dell'anno 2021, 45° anniversario di fondazione, è sorta la necessità di adeguare il nostro Statuto rendendolo compatibile alle normative vigenti, pur non tralasciando la nostra Storia, la nostra Cultura e le nostre Tradizioni.

Questo Statuto è frutto di molteplici incontri del Consiglio Direttivo, di Assemblee costruttive e soprattutto di vita vissuta.

È un codice necessario per regolare la nostra vita associativa e per aiutarci a crescere insieme ogni giorno verso qualcosa di migliore; siamo sulla buona strada, con impegno e dedizione possiamo raggiungere grandi traguardi.

Sia con questa speranza e con questo augurio che reciprocamente ci consegniamo questo nostro nuovo Statuto.

Il Presidente

Fulvio Lotti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORO MONTE VIGNOL"



INDICE

Titolo I.....	4
Costituzione e scopi.....	4
Art.1 - Denominazione-sede-durata.....	4
Art.2 - Scopi-finalità-attività	4
Titolo II.....	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art.3 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art.4 - Associati.....	5
Art.5- Procedura di ammissione	5
Art.6 - Diritti e doveri degli associati	6
Art.7- Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Titolo III.....	7
Norme sul volontariato	7
Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	7
Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	8
Titolo IV.....	8
Organi sociali	8
Art.10 - Organi dell'Associazione	8
Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	8
Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9
Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	9
Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	10
Art.15- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....	10
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	10
Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art.18 - Il Presidente: poteri e responsabilità	12
Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	12
Art.20 - Responsabilità degli organi sociali.....	13
Titolo V	13
I libri sociali.....	13
Art.21 - Libri sociali e registri	13

Titolo VI	13
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	13
Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	13
Art.23 - Risorse economiche	14
Art.24 - Bilancio di esercizio	14
Titolo VII	14
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	14
Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	14
Titolo VIII	14
Disposizioni finali	14
Art.26 - Clausola compromissoria	14
Art.27 - Norme di rinvio	14

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORO MONTE VIGNOL"



Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Nell'anno 1976 nasce per volontà dei soci fondatori coristi l'Associazione "Coro Monte Vignol"

L'Associazione non riconosciuta "Coro Monte Vignol", di seguito denominata Associazione, è costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e nel rispetto delle norme del Codice civile.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Avio (Tn).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione associazione di promozione sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "Coro Monte Vignol APS".

Art.2 - Scopi-finalità-attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) e f), del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Lett.f).

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la realizzazione di attività volte a mantenere e diffondere il canto corale in tutte le sue espressioni di interesse artistico e storico;
- la cura del canto, con particolare riguardo al canto d'ispirazione popolare e della montagna;
- la crescita del gusto musicale ed artistico dei coristi;

- la promozione dei servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- il favorire ogni attività culturale e ricreativa atta a migliorare la sensibilità culturale-sociale e l'affiatamento tra i Coristi, in un continuo divenire di disinteressata e fattiva amicizia;
- la promozione di scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- la creazione di luoghi di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzare iniziative atte alla diffusione e alla rappresentazione del canto corale, al suo approfondimento e al suo sviluppo;
- promuovere, gestire e partecipare a manifestazioni, rassegne, concerti di canto corale, viaggi studio;
- fornire la collaborazione, la conoscenza e lo scambio di esperienze tra persone amanti del canto corale e tra associazioni affini sia italiane che estere.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche ed in particolare i coristi e gli aspiranti coristi dopo un periodo di prova e a seguito del giudizio positivo del Direttore artistico e del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art.5- Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme

dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Con riferimento agli aspiranti coristi il Consiglio Direttivo delibera, a seguito del parere favorevole del Direttore Artistico, l'ammissione o il rigetto della domanda degli aspiranti coristi.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.



Art.7- Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.



L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno



la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota; esso ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;



- verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e responsabilità

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una

nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.21 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;



- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.26 - Clausola compromissoria

In caso di controversia tra l'Associazione - e/o i suoi organi - e gli Associati, comunque su questioni attinenti all'applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti ad un Organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

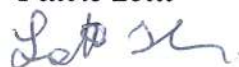
Art.27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Avio, 18 giugno 2021

Il Presidente

Fulvio Lotti



Lo Statuto è stato oggetto di revisione e modifica in data 18 novembre 2022.

Avio, 18 novembre 2022

Il Presidente

Fulvio Lotti

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lotti Fulvio', written in a cursive style.